

N. 00467/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02162/2011 REG.RIC.

N. 02163/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2162 del 2011, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Fenicia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Galioto, Luigi Fortunato,
con domicilio eletto presso Elisabetta Fontana in Venezia-Mestre, viale Ancona,
17;

contro

Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Michelin, Fulvia
Squadroni, Giovanni Caineri, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;

nei confronti di

La Costa in Bra Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Pierangelo Bontempini Mori,
Giuseppe Biondaro, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-
Mestre, Calle del Sale, 33;

sul ricorso numero di registro generale 2163 del 2011, proposto da: Fenicia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Galioto, Luigi Fortunato, con domicilio eletto presso Elisabetta Fontana in Venezia-Mestre, viale Ancona, 17;

contro

Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Caineri, Fulvia Squadroni, Giovanni Michelin, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;

nei confronti di

Orchidea Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Jerimonte, Vincenzo Ierimonte, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2162 del 2011:

della concessione 13/2010, emessa dal Dirigente del Settore Commercio Attività Produttive in data 16.03.2010 in favore della ditta La Costa in Bra S.r.l., con sede legale in Verona, Piazza Brà n. 2, titolare dell'omonima attività commerciale (pizzeria), che è stata autorizzata dal Comune di Verona ad occupare il suolo pubblico con tavoli e sedie per mq. 97,00 oltre altri mq 24,00 per l'ampliamento estivo, che va dal 01 aprile al 01 ottobre di ogni anno, con scadenza 10.10.2015, sito innanzi ai civici 6 e 8, come risulta dall'allegata planimetria;

dell'art. 17 della deliberazione consiliare n. 91/2009 del Comune di Verona (il "Regolamento per l'utilizzo dei plateatici");.

quanto al ricorso n. 2163 del 2011:

della concessione n. 21/2010, emessa dal Dirigente del Settore Commercio Attività Produttive del Comune di Verona in data 16.03.2010 in favore della ditta Orchidea S.r.l. con sede legale in Verona, Piazza Bra n. 6, titolare della gelateria Emanuel, che è stata autorizzata ad occupare il suolo pubblico con tavoli e sedie per mq. 114,95, oltre altri mq 39,24 per l'ampliamento estivo, che va dal 01 aprile al 01

ottobre di ogni anno, con scadenza 10.10.2015, sito innanzi ai civici 6 e 8, come risulta dall'allegata planimetria;

dell'art. 17 della deliberazione consiliare n. 91/2009 del Comune di Verona (il "Regolamento per l'utilizzo dei plateatici)";

e con motivi aggiunti:

del provvedimento autorizzativo numero 23 del 10 giugno 2011 relativo al permesso di realizzare nuove tipologie di copertura del plateatico con particolari strutture e arredi, nuove estensioni superficie di plateatico sulla base di nuova concessione di occupazione di suolo pubblico;

della concessione numero 151 del 13 giugno 2012; (relativi alla controinteressata Orchidea srl)

del provvedimento autorizzativo numero 24 del 10 giugno 2011 relativo al permesso di realizzare nuove tipologie di copertura del plateatico con particolari strutture e arredi, nuove estensioni superficie di plateatico sulla base di nuova concessione di occupazione di suolo;

della concessione numero 146 del 13 giugno 2012; (relativi alla controinteressata La Costa in Bra)

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Verona e di La Costa in Bra Srl e di Comune di Verona e di Orchidea Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che con i ricorsi in epigrafe, da riunirsi per connessione oggettiva e soggettiva, vengono impugnati in via principale i provvedimenti con cui i soggetti controinteressati, i cui esercizi commerciali confinano con quello della società ricorrente, sono stati autorizzati all'occupazione di suolo pubblico con tavolini e sedie, nonché il regolamento per l'utilizzo di plateatici, recato dall'articolo 17 della deliberazione consiliare numero 91 del 2009 del comune di Verona;

che tuttavia i provvedimenti indicati in epigrafe originariamente impugnati sono stati annullati e sostituiti sicché i ricorsi contro gli originari provvedimenti risultano improcedibili (confronta pagina cinque del ricorso per motivi aggiunti nel quale si legge "dalla lettura dei due provvedimenti si comprende chiaramente che questi sostituiscono il precedente provvedimento concessorio già oggetto di impugnazione") per sopravvenuta carenza di interesse;

che difatti la ricorrente ha provveduto a impugnare gli atti indicati con appositi ricorsi per motivi aggiunti;

vista l'eccezione di irricevibilità degli stessi per tardività avanzata dalle parti resistenti;

considerato:

che la stessa si fonda sulla circostanza che dies a quo nell'impugnazione con atto di motivi aggiunti discenda dal deposito giudiziale degli atti a essi relativi;

che la ricorrente contesta detta impostazione affermando come il termine decorra esclusivamente dalla piena conoscenza, la quale sarebbe avvenuta al momento della comunicazione della fissazione dell'udienza;

che in effetti in giurisprudenza si confrontano due posizioni, la prima, che valorizza il momento della piena conoscenza, così come oggi individuato anche normativamente dall'articolo 42 del codice del processo amministrativo, la seconda, che individuando un onere del ricorrente di accertare in segreteria l'eventuale deposito di documentazione, fa decorrere il termine per la proposizione

dei motivi aggiunti - e in tale quadro non vi è alcuna distinzione fra i motivi aggiunti propriamente detti e il cosiddetto ricorso aggiunto, come nella specie, vale a dire quello che si rivolge ad atti adottati successivamente a quelli impugnati con il ricorso principale- proprio dall'avvenuto deposito;

ritenuto:

che tale seconda tesi sia da preferirsi: in caso di deposito di documenti in giudizio con il rispetto dei termini relativi, poiché è configurabile un onere del ricorrente di accertare in segreteria l'eventuale deposito, il termine per la proposizione di motivi aggiunti generalmente decorre dalla data del deposito stesso, mentre quando i termini di deposito, peraltro ordinatori, siano rimasti inosservati, non avendo il ricorrente un siffatto onere, la decorrenza del termine è legata all'effettiva conoscenza del deposito stesso, con dimostrazione di questa a carico della controparte che eccepisce la tardività, afferma una risalente decisione del Consiglio di Stato, sez.V, n.3717/2002;

che conseguentemente i ricorsi per motivi aggiunti, essendo stati notificati in data 11 aprile 2013 a fronte del deposito documentale avvenuto in data 7 febbraio 2013 in vista dell'udienza di discussione fissata per il giorno 21 marzo 2013 risultano irricevibili per tardività; e dunque i ricorsi principali vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e i ricorsi per motivi aggiunti irricevibili per tardività essendo notificati oltre i 60 giorni previsti;

che le spese, attesa la controversa interpretazione giurisprudenziale, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, riunitili, dichiara i ricorsi principali improcedibili e i ricorsi per motivi aggiunti irricevibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)